



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 14 ottobre 2013, n. 23222

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Violazione dell'art. 142 c.d.s. - Indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata - Necessità - Esclusione.

Nei casi elencati nell'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., - da qualificarsi come ipotesi tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all'obbligo della contestazione immediata - non può essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la (eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata e l'indicazione nel verbale del verificarsi di una di tali ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni in ordine alla circostanza di non aver proceduto alla stessa contestazione immediata. (Alla luce delle riportate argomentazioni la S.C. ha ritenuto insussistente la dedotta illegittimità dell'accertamento effettuato con autovelox relativo alla violazione dell'art. 142 c.d.s., con riferimento alla contestazione differita della stessa). (Cass. Civ., Sez. VI, 14 ottobre 2013, n. 23222) - [RIV-1312P1096] Artt. 142, 201 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del dicembre 2006 il sig. F. A. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Gavirate, avverso il verbale di accertamento n. 1014/2006 elevato dalla Polizia locale di Orino (VA) in ordine alla violazione di cui 142 C.d.S. 1992, avuto riguardo all'illegittimità delle operazioni eseguite dai verbalizzanti e alla irrituale attività di contestazione conseguente al rilevamento con autovelox.

Il giudice di pace adito, con sentenza n. 736 del 2008, rigettava l'opposizione.

Il F. proponeva appello avverso detta sentenza (riformulando i rilievi attinenti alla presunta illegittimità formale che avevano caratterizzato l'espletamento dell'attività di contestazione della violazione) e il Tribunale di Varese, con sentenza n. 1412 del 2011 (emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 30 novembre 2011 e depositata in pari data), rigettava il gravame, rilevandone l'infondatezza con riguardo a tutti gli aspetti di merito.

Nei confronti della richiamata sentenza di appello (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 18 maggio 2012 e depositato il 29 maggio 2012) lo stesso F. A., basato su tre motivi, avverso il quale non si è costituito in questa fase l'intimato Comune di Orino.

Con il primo motivo proposto il ricorrente ha dedotto la supposta abnormità della sentenza impugnata, sul presupposto che il giudice di appello aveva illegittimamente respinto il gravame in base alla considerazione che esso Fa non aveva mai contestato la sua responsabilità in ordine alla violazione in questione.

Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la supposta violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 142, 201 C.d.S., art. 201 C.d.S., comma 1 bis, art. 201 C.d.S., comma 1 ter, nonché dell'art. 192 reg. esec. C.d.S., oltre che del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 conv., con modif., nella L. n.



168 del 2002 ed ancora del decreto del Direttore generale della Motorizzazione 16 maggio 2005, n. 1123, art. 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione circa il fatto controverso e determinante per il giudizio relativo all'omessa considerazione della prova orale concernente le modalità di accertamento della violazione.

Rileva il relatore che i tre formulati motivi si prospettano come manifestamente infondati, con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c.. Quanto al primo motivo, si osserva che, al di là dell'estrema genericità della doglianza dedotta, con esso il ricorrente tende a contestare la sentenza impugnata sotto il profilo che con la stessa non sarebbe stato considerato che il verbale di accertamento era stato elevato in violazione di legge.

Orbene, a prescindere dalla circostanza che il ricorrente non riproduce i motivi specificamente dedotti con l'appello, occorre rilevare che il Tribunale varesino, nella sentenza impugnata, ha evidenziato che il F. si era limitato esclusivamente a contestare aspetti di carattere formale riguardanti l'accertamento intervenuto nei suoi confronti, senza mettere in discussione altri profili concernenti la sua condotta, ragion per cui, legittimamente, il giudice di appello si è pronunciato, in relazione al disposto dell'art. 112 c.p.c., sulle effettive doglianze che erano state sollevate dal F., ribadendo correttamente l'orientamento di questa Corte in ordine all'efficacia probatoria del verbale di accertamento. Ed infatti, in tema di opposizione a provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa e di opposizione diretta, in sede giurisdizionale, avverso il verbale di accertamento per violazioni al C.d.S. 1992, e con riferimento all'ammissibilità della contestazione e della prova nei relativi giudizi, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale verbalizzante, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà e degli accadimenti e dell'effettivo svolgimento dei fatti (cfr. Cass., SU., n. 17355 del 2009 e Cass. n. 2434 del 2011). Con riferimento al secondo motivo attinente all'assunta illegittimità dell'attività di contestazione siccome svoltasi in modo differito rispetto al momento dell'effettivo accertamento compiuto con lo strumento di rilevazione elettronica, se ne rileva ugualmente la sua manifesta infondatezza.

Va osservato, in proposito, che costituisce ormai principio consolidato in giurisprudenza che la disposizione generale in tema di contestazione delle violazioni amministrative, dettata dall'esaminato L. n. 689 del 1981, art. 14 deve ritenersi derogata dalla regolamentazione speciale prevista in materia di infrazioni derivanti dalla trasgressione delle norme sulla circolazione stradale



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 3 -

come dettagliatamente emergenti dagli artt. 200 e 201 del vigente C.d.S. (approvato, in origine, con D.L.vo del 30 aprile 1992, n. 285).

Invero il richiamato art. 200, al comma 1 (come, da ultimo, modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 35), dispone, in via generale, che la violazione “fuori dei casi di cui all’art. 201, comma 1-bis, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata” tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta (con obbligo, in ogni caso, di notificazione del verbale ai soggetti solidalmente responsabili, di cui all’art. 196 C.d.S., entro 100 giorni dall’accertamento della violazione). Al comma 2 dello stesso art. 200 (come sostituito dallo stesso art. 35 della recente L. n. 120 del 2010) è stata prevista la facoltà, per l’organo accertatore, di redigere il verbale di contestazione con l’ausilio di sistemi informatici, sottolineandosi, però, come anche in tal caso il verbale debba contenere la sommaria descrizione del fatto accertato, degli elementi essenziali idonei all’identificazione del trasgressore e della targa del veicolo mediante il quale sia risultata commessa l’infrazione, aggiungendosi che, a tal fine, occorre, comunque, ricollegarsi alle previsioni emergenti dal regolamento dello stesso C.d.S. (già approvato in origine con il D.P.R. n. 495 del 1992).

L’art. 201 (come anch’esso modificato dall’art. 36 della recente L. 29 luglio 2010, n. 120) sancisce che la contestazione deve avvenire attraverso la notificazione del verbale “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata” entro 90 giorni dall’accertamento (mentre prima il termine era di 150 giorni) e che nel verbale medesimo devono essere riportati i motivi che non hanno consentito di procedere alla contestazione contemporaneamente all’accertamento, rendendola impossibile.

Diversamente, il menzionato L. n. 689 del 1981, art. 14 si limita soltanto a prevedere che la contestazione debba essere attuata mediante la notificazione del verbale quando non avvenuta nella forma immediata, prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna prescrizione in ordine alla successiva necessità di indicare i motivi che non avevano permesso di dar luogo alla contestazione in modo contestuale al realizzato accertamento. Dal confronto di quest’ultima disciplina di carattere generale con quella specifica contemplata per le violazioni al codice della strada si evince la conseguente inapplicabilità a quest’ultima del principio costantemente affermato in relazione alla prima in virtù del quale la mancata contestazione immediata, pur ove possibile, della violazione non produce alcun effetto estintivo, a condizione che si sia comunque proceduto alla tempestiva notificazione degli estremi della violazione oggetto dell’accertamento nel prescritto termine.

Con riferimento al sistema predisposto nel codice della strada si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle disposizioni precettive dallo stesso previste riveste un ruolo essenziale in funzione dello svolgimento legittimo del procedimento sanzionatorio, ragion per cui non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende invalidi i successivi atti del medesimo procedimento, con la puntualizzazione



che, in ogni caso, qualora non si proceda a contestazione immediata deve esserne data contezza, esprimendo i relativi motivi, nel verbale di contestazione successivamente notificato.

In conseguenza di questa impostazione la prevalente giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, in materia di violazione del codice della strada, nel caso in cui il giudice dell'opposizione avesse ragionevolmente ritenuto, in virtù del suo prudente apprezzamento (e, perciò, del suo motivato convincimento alla stregua delle risultanze probatorie emergenti dagli atti processuali) - pur con le limitazioni già stabilite con riguardo alle ipotesi elencate, ancorché a titolo esemplificativo (v., ad es., Cass. n. 19902 del 2009), nell'art. 384 reg. esec. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si fosse lamentato (deducendolo ritualmente nell'atto di opposizione), sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso e prendendo in considerazione il principio di economicità dell'azione amministrativa, avrebbe dovuto annullare l'atto sanzionatorio imposto (ovvero il verbale di accertamento, in caso di sua diretta impugnazione, o l'ordinanza- ingiunzione conseguente al rigetto del ricorso gerarchico proposto in via amministrativa).

Questa regola, in via di principio, è stata oggetto di applicazione soprattutto in relazione ad un tipo di contestazione che ha costituito uno dei maggiori spunti di contenzioso giudiziario, ossia con riferimento a quello concernente le violazioni delle norme sui limiti di velocità (disciplinate essenzialmente negli artt. 141 e 142 C.d.S.) compiute attraverso l'utilizzazione di apparecchiature di rilevamento elettronico cosicché, in mancanza di contestazione immediata della violazione, si è ritenuto necessario che nel relativo verbale notificato venissero indicate le ragioni per le quali non era stato possibile procedere alla contestazione immediata, sulla sussistenza delle quali era possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità organizzative dei servizi di vigilanza da parte della Pubblica Amministrazione.

La giurisprudenza ha, peraltro, rilevato che l'art. 384 del citato regolamento di esecuzione identificava alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, tipizzandoli, senza, perciò, lasciare, in caso di loro sussistenza, alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, per cui la loro indicazione nel verbale di contestazione implicava di per sé la giustificazione della mancata contestazione immediata, stante l'affermazione ex lege della sua impossibilità.

Nel contesto di questo quadro normativo che ha conosciuto numerose modifiche al testo originario del D.L.vo n. 285 del 1992 (individuante il nuovo C.d.S.) intervenne, nel 2003, con significativa incidenza su di esso, il D.L. n. 151 del 27 giugno (pubbl. in G.U. 30 giugno 2003, n. 149), convertito, con modif., nella L. 1 agosto 2003, n. 214 (pubbl. in G.U. 12 agosto 2003, n. 186, suppl. ord. n. 133), il quale, con l'art. 4, comma 1, ebbe ad apportare una serie di variazioni all'art. 201 del predetto decreto legislativo riportando direttamente in questa norma l'elenco dei casi per i quali non poteva ritenersi - per espresso disposto normativo - necessaria la contestazione immediata, fermo restando l'obbligo, in queste ipotesi, per gli organi accertatori, di procedere



comunque alla notificazione degli estremi della violazione nel termine (ora ridotto per effetto della recente L. n. 120 del 2010) di 90 giorni dall'accertamento, con la riaffermazione del principio generale contenuto nel comma 1 della stessa disposizione in base al quale, in caso di impossibilità della stessa contestazione in forma immediata, il verbale - da notificarsi nel predetto termine - deve contenere l'esplicazione sufficiente dei motivi della riferita impossibilità.

In particolare il nuovo (ed attualmente vigente) comma 1 bis dell'art. 201, come recentemente integrato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 36, comma 1, della così complessivamente dispone:

"Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

- a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
 - b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
 - e) sorpasso vietato;
 - d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
 - e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
 - f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
 - g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 133 bis;
 - g-bis) accertamento delle violazioni di cui all'art. 141, all'art. 143, commi 11 e 12, agli artt. 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento".
- Con l'integrazione apportata dalla L. n. 120 del 2010 è stato, altresì, specificato che, nelle ipotesi riportate nella nuova riportata lett. g-bis del comma 1 bis, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora si proceda all'accertamento mediante dispositivi o apparecchiature che siano stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo totalmente automatico. E necessario, però, a quest'ultimo scopo, che gli strumenti di rilevazione vengano gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale indicati all'art. 12 C.d.S., comma 1, puntualizzandosi come fuori dei centri abitati possano essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, valutando il tasso di incidentalità e le condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, alla stregua delle direttive fornite dal Ministero dell'interno, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



Per le violazioni riconducibili a tutti questi casi, perciò, non è più necessaria la contestazione immediata e, sulla scorta del disposto del nuovo comma 1 ter del medesimo art. 201 (introdotto sempre per effetto del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 4 conv. nella L. 1 agosto 2003, n. 214, ed integrato ad opera della L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 36), si evince che il legislatore non ha inteso imporre nemmeno l'osservanza dell'obbligo dell'esplicitazione dei relativi motivi, da ritenersi insiti - per presunzione di legge - nella natura stessa delle violazioni, risultando sufficiente procedere, nei termini prescritti, alla notificazione degli estremi dell'infrazione in modo preciso e dettagliato e con l'indicazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 385 reg. esec., comma 1, (rimasto immutato).

Più precisamente il citato comma 1 ter, nel primo periodo, recita:

“Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”.

Da questa disposizione si desume, pertanto, che, al di fuori degli individuati casi, quando si procede a contestazione differita con la successiva notificazione degli estremi della violazione, è indispensabile anche indicare i motivi che non hanno consentito di provvedere alla contestazione stessa in modo contestuale all'accertamento e, tanto, sulla scorta dell'implicito presupposto che non sono solo quelli specificamente richiamati i casi in cui è possibile procedere a contestazione, per l'appunto, differita, potendo in concreto configurarsi altre particolari eventualità in cui, per motivi contingenti, è impedito agli organi accertatori di realizzare la contestazione immediata; in quest'ultima situazione rimane obbligatorio, a carico degli agenti, riportare l'indicazione specifica dei motivi ostativi alla stessa contestazione immediata.

A questo rinnovato quadro normativo possono, peraltro, ugualmente applicarsi i principi elaborati dalla precedente giurisprudenza e ritenere, dunque, che nei casi elencati nell'art. 201 C.d.S. (1992), comma 1 bis, da qualificarsi come ipotesi tipizzate di esclusione legale della necessità di assolvere all'obbligo della contestazione immediata non può essere riconosciuto alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la (eventuale) possibilità di effettuare la contestazione in forma, appunto, immediata e l'indicazione nel verbale del verificarsi di una di tali ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni in ordine alla circostanza di non aver proceduto alla stessa contestazione immediata.

Alla luce delle riportate argomentazioni deve, pertanto, ritenersi insussistente la dedotta illegittimità dell'accertamento relativa alla violazione dell'art. 142 C.d.S., con riferimento alla osservata contestazione differita effettuata nei confronti del F..

Anche il terzo ed ultimo motivo si prospetta manifestamente infondato in considerazione dell'assoluta irrilevanza dell'escussione del verbalizzante e in virtù della ritenuta fidefacienza assorbente del verbale di accertamento nei sensi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 7 -

(come precedentemente ricordati), alla quale ha posto congruo riferimento, in sede motivazionale, il tribunale varesino.

In virtù delle esposte argomentazioni, si deve ritenere, in definitiva, che sembrano emergere le condizioni, in relazione al disposto dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1, per poter pervenire alla possibile declaratoria di rigetto del proposto ricorso per manifesta infondatezza di tutti i motivi formulati, in ordine all'ipotesi enucleata nell'art. 375 c.p.c., n. 5, ed avuto riguardo anche alla previsione di cui all'art. 360 bis c.p.c., n. 1.

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, non risulta depositata alcuna memoria difensiva nell'interesse del ricorrente; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra adottare alcuna pronuncia sulle spese, non avendo l'ente intimato svolto attività difensiva in questa sede. *(Omissis)* **[RIV-1312P1096] Artt. 142, 201cs**